

## L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: QUANDO INTERESSA LE PARROCCHIE

L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi<sup>1</sup> riguarda **anche le parrocchie** che svolgono una serie di attività per le quali sono tenute ad emettere lo **scontrino fiscale** o la **ricevuta fiscale**, come – ad esempio – **la gestione di un bar o di una casa per ferie**.

Questo nuovo adempimento, che è già in vigore dal 1° luglio di quest'anno solo per i soggetti che nel 2018 avevano un giro d'affari superiore a 400.000 euro, dal **1° gennaio 2020 riguarderà tutti i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e quelle assimilate a prescindere dalla misura del volume d'affari**<sup>2</sup>.

**ATTENZIONE:** non devono essere trasmessi telematicamente i corrispettivi relativi ad attività per le quali **non è richiesto lo scontrino ma la fattura**, come ad esempio le rette scolastiche e ciò a prescindere dalla circostanza che la parrocchia abbia optato per l'esonero degli adempimenti delle operazioni esenti e quindi non emetta fattura (a meno che la famiglia non lo richieda).

Per effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi occorre dotarsi di **speciali registratori telematici** (in sostituzione degli attuali registratori di cassa) capaci di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate e di trasmetterli a cadenza giornaliera all'Agenzia delle Entrate<sup>3</sup>; in alcuni casi è possibile adattare i registratori di cassa attualmente in uso.

Il **costo** per l'adeguamento degli attuali registratori di cassa o l'acquisto dei nuovi registratori telematici è riconosciuto come **credito di imposta** per un importo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2019 o nel 2020 entro un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell'IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura<sup>4</sup>.

L'Agenzia delle Entrate ha messo gratuitamente a disposizione un **portale web dedicato** nell'area riservata "Fatture e corrispettivi" per consentire di adempiere al nuovo obbligo anche ai soggetti non ancora dotati di **registratore telematico**. Tale possibilità (salvo proroghe) è però prevista solo per il **primo semestre** di applicazione della nuova normativa (dal 1° di luglio al 31 dicembre 2019)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 1.

<sup>2</sup> Le attività di commercio al minuto e assimilate sono quelle elencate dall'art. 22 del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972); tra queste potrebbero essere di interesse delle parrocchie: «*le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante*», «*le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica*», «*le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti*».

<sup>3</sup> Cf Provvedimento 28.10.2016 come modificato, da ultimo dal Provvedimento 18.4.2019.

<sup>4</sup> D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 6-quinquies.

<sup>5</sup> Cf Provvedimento 4.7.2019.

La **trasmissione telematica dei corrispettivi** sostituisce l'obbligo di tenere il relativo registro<sup>6</sup>; inoltre invece dello scontrino o della ricevuta fiscale dovrà essere consegnato al cliente **documento commerciale**<sup>7</sup> contenente una serie di elementi obbligatori: data e ora di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente, numero di partita IVA dell'emittente, ubicazione dell'esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Resta l'obbligo di emissione della fattura (elettronica) in caso di richiesta da parte del cliente<sup>8</sup>.

Si segnala infine che in fase di prima applicazione sono stati previsti **specifici esoneri** dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi<sup>9</sup>; per quanto di interesse delle parrocchie risultano al momento esonerate le **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi**<sup>10</sup> e riconducibili alle seguenti attività:

- **librerie:** *«le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato»*,
- gestione di **apparecchi da gioco:** *«le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie»*,
- **mense scolastiche:** *«le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza»*,
- **biblioteche:** le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili (lett. n);
- **somministrazione in luoghi di intrattenimento e spettacolo:** *«le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate **in forma itinerante** negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere»*.

Per quanto non riguardi le parrocchie, si precisa per completezza che non sono soggette all'invio telematico dei corrispettivi cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle **associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti associativi che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge 398/1991**<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 1.

<sup>7</sup> Cf Decreto 7.12.2016.

<sup>8</sup> D.Lgs. 127/2015, art. 2, c. 5.

<sup>9</sup> Cf Decreto 10.5.2019.

<sup>10</sup> L'esonero dall'obbligo di certificazione è disposto dall'art. 2 del D.P.R. 696/1996.

<sup>11</sup> Cf Decreto 10.5.2019 e D.P.R. 696/1996, art. 2, c. 1, lett. hh).